



STUDIO CONSULENTI AZIENDALI ASSOCIATI SRL

Dr. Bruno Agosti – Dr. Giulio Donagemma – Dr. Giuseppe Vicentini – Dr. Franco Barin
Dottori Commercialisti e Revisori Legali

Circolare Informativa del 11/11/2014.

Oggetto: LIMITATO L'OBBLIGO DI ANNOTAZIONE NEI COMODATI DI VEICOLI AZIENDALI

Dal 3 novembre 2014 sono divenute operative le disposizioni che introducono l'obbligo di comunicare all'Archivio Nazionale dei Veicoli i dati dell'utilizzatore di veicoli aziendali concessi:

- in via temporanea;
- per un periodo superiore a trenta giorni;
- in comodato d'uso a soggetti diversi dall'intestatario della carta di circolazione.

Il mancato rispetto di tale adempimento si presenta particolarmente gravoso in quanto le sanzioni, oltre ad essere di tipo pecuniario (pari a 705 euro), possono arrivare a determinare il ritiro della carta di circolazione del veicolo.

Non è ben chiaro chi è obbligato a tale adempimento e vi elenchiamo alcuni chiarimenti forniti dall'Amministrazione Finanziaria :

- l'annotazione temporanea presuppone l'uso esclusivo e personale del veicolo in capo all'utilizzatore (non è quindi possibile l'intestazione contemporanea a due o più utilizzatori);
- il comodato è per sua natura a titolo gratuito e pertanto va esclusa la sussistenza di un comodato tutte le volte in cui la disponibilità del veicolo costituisca, in tutto o in parte, un corrispettivo;
- viene esplicitamente escluso l'utilizzo di veicoli aziendali in disponibilità a titolo di *fringe benefit*;
- al di fuori dei casi di *fringe benefit* viene comunque escluso l'utilizzo promiscuo di veicoli aziendali impiegati sia per attività lavorative che per raggiungere la sede di lavoro o la propria abitazione o nel tempo libero;
- vengono esclusi i casi nei quali i dipendenti (intesi nel senso ampio che vedremo) si alternano nell'utilizzo del medesimo veicolo aziendale;
- le indicazioni operative evidenziate nella circolare si ritengono applicabili non solo ai dipendenti ma anche ai soci, agli amministratori e ai collaboratori dell'azienda;
- nei casi in cui l'obbligo ricorre, il periodo dei trenta giorni deve computarsi in giorni naturali e consecutivi (confermando quindi il pensiero che utilizzi non continuativi sarebbero stati difficilmente dimostrabili in sede di verifica);
- gli obblighi di comunicazione debbono essere adempiuti entro trenta giorni che, nel caso di contratto di comodato, decorrono dalla data di stipula del contratto; sotto questo profilo la circolare, dopo aver correttamente affermato che il contratto di comodato può essere stipulato anche per accordo orale non imponendo l'art.1803 cod.civ. alcun vincolo di forma, ne richiama di fatto la forma scritta nell'esigenza imprescindibile di "rendere certi i rapporti tra avente causa e dante causa";
- le istruzioni operative evidenziate nella circolare del luglio 2014 si applicano anche ai veicoli intestati a nome dell'imprenditore individuale, ma solo a condizione che i veicoli stessi siano individuati tra i beni strumentali dell'impresa.



STUDIO CONSULENTI AZIENDALI ASSOCIATI SRL

*Dr. Bruno Agosti – Dr. Giulio Donagemma – Dr. Giuseppe Vicentini – Dr. Franco Barin
Dottori Commercialisti e Revisori Legali*

I recenti chiarimenti sopra evidenziati, quindi, escludono dall'obbligo tutti i casi nei quali è rinvenibile un utilizzo promiscuo del veicolo aziendale così come gli utilizzi esclusivamente aziendali (non potendo in quest'ultimo caso ravvisarsi un "comodato" in capo all'utilizzatore).

I sicuri casi di esclusione

- impresa commerciale o di servizi che acquisisce la disponibilità di autovetture a vario titolo (le cosiddette "flotte aziendali") e che le assegna in uso promiscuo ai propri dipendenti o collaboratori sia per recarsi presso la clientela sia per esigenze proprie del dipendente o collaboratore;
- autovetture acquistate dall'azienda per essere assegnate in uso ai componenti del consiglio di amministrazione sia per esigenze aziendali che personali;
- autovetture "aziendali" acquistate dall'azienda, spesso recanti sulla carrozzeria i segni distintivi della stessa, e che vengono messe a disposizione dei dipendenti o collaboratori per l'esclusivo espletamento delle mansioni aziendali (è il tipico caso delle aziende che cedono beni in relazione ai quali offrono anche il servizio di assistenza alla clientela);

Se appaiono chiari i casi di esclusione, dai chiarimenti forniti non risulta al contrario così facile individuare le situazioni nella quali tale onere scatterebbe.

鑄 **Casi rientranti nell'obbligo**

Andando per esclusione, infatti, si arriverebbe a sostenere che destinatari dell'obbligo resterebbero solo quei casi (patologici) di veicoli posseduti a vario titolo dalle aziende e che vengono concessi a soci, amministratori, dipendenti e collaboratori o loro familiari per finalità esclusivamente personali.

Si tratta, a ben vedere, di casi, più o meno evidenti, di possibili "abusi" nell'utilizzo del veicolo aziendale in relazione ai quali, peraltro, è stato introdotto nel recente passato (vedi D.L. n.138/11) uno specifico obbligo fiscale di comunicazione telematica a carico, alternativamente, dell'azienda concedente oppure del soggetto utilizzatore.

Oggetto: GLI ACCONTI DI IMPOSTA PER IL 2014

Come di consueto anche quest'anno, in data 1 dicembre 2014, cadendo il 30 novembre di domenica, i contribuenti sono chiamati al versamento del secondo acconto delle imposte dirette dovuto per il periodo di imposta 2014.

Occorre quindi ripercorrere la normativa in tema di acconti e approfondire gli aspetti che riteniamo di maggior interesse.

I metodi per il calcolo degli acconti

L'acconto dovuto dai contribuenti può essere determinato con due differenti metodologie:

- 1) **metodo storico**: il versamento si determina applicando una percentuale alle imposte determinate per il precedente anno 2013;
- 2) **metodo previsionale**: il versamento dovuto può essere ridotto ove si ritenga che le imposte dovute per l'anno 2014 siano inferiori rispetto a quelle del precedente esercizio. Ovviamente, se il conteggio si dovesse rivelare errato, l'Agenzia potrà irrogare le sanzioni canoniche (30%, ridot-



STUDIO CONSULENTI AZIENDALI ASSOCIATI SRL

*Dr. Bruno Agosti – Dr. Giulio Donagemma – Dr. Giuseppe Vicentini – Dr. Franco Barin
Dottori Commercialisti e Revisori Legali*

to al 10% se viene pagato l'avviso bonario), salvo non si provveda a rimediare con l'istituto del ravvedimento operoso.

Di norma lo Studio provvede a conteggiare gli acconti con il metodo storico, salvo il caso in cui il Cliente intenda richiedere il ricalcolo.

Oggetto: STAMPA DEI REGISTRI CONTABILI

Come ormai di consueto il prossimo 31 dicembre 2014 i contribuenti che tengono la contabilità ordinaria con sistemi "meccanografici" dovranno effettuare la stampa dei registri contabili relativi all'esercizio 2013.

I registri contabili (detti anche libri contabili) previsti dal codice civile e dalla normativa fiscale ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva sono:

- il libro giornale;
- il libro inventari;
- il registro dei beni ammortizzabili;
- i registri previsti dalla normativa Iva.

Affinché i registri contabili tenuti con sistemi meccanografici siano considerati regolarmente tenuti, essi devono essere stampati su supporti cartacei entro il 31 dicembre dell'esercizio successivo a quello di riferimento (nel caso di ispezione precedente a tale scadenza i registri vengono stampati simultaneamente alla richiesta degli organi verificatori).

Con particolare riferimento al libro dei beni ammortizzabili si segnala che se esso è tenuto con modalità diverse da quelle meccanografiche, va aggiornato entro il più breve termine dell'invio del modello Unico (30 settembre del periodo successivo a quello di riferimento).

Nella stampa dei libri si deve tener conto che se dal precedente esercizio residuano pagine (fino alla centesima) è possibile utilizzarle senza alcun pagamento di imposta di bollo. La modalità di stampa da seguire, e quindi la modalità di numerazione delle pagine di tali registri, anche al fine dell'assolvimento dell'imposta di bollo, è la seguente:

MODALITÀ DI NUMERAZIONE		
Libro/registro meccanografico	Tipo di numerazione	Esempio RegISTRAZIONI periodo 01/01/2013 –31/12/2013
libro giornale	progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell'anno di riferimento della contabilità	2013/1, 2013/2, 2013/3 etc.
libro inventari	progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell'anno di riferimento e la sottoscrizione in ogni pagina da parte del legale rappresentante	2013/1, 2013/2, 2013/3 etc.
registri fiscali (registri Iva acquisti, Iva vendite, corrispettivi, beni ammortizzabili etc.)	progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell'anno di riferimento della contabilità.	2013/1, 2013/2, 2013/3 etc.



STUDIO CONSULENTI AZIENDALI ASSOCIATI SRL

Dr. Bruno Agosti – Dr. Giulio Donagemma – Dr. Giuseppe Vicentini – Dr. Franco Barin
Dottori Commercialisti e Revisori Legali

MODALITÀ DI ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO			
Libro/registro	Bollatura	Società di capitali	Altri soggetti
libro giornale	sì	16,00 euro ogni 100 pagine o frazione	32,00 euro ogni 100 pagine o frazione
libro inventari	sì	16,00 euro ogni 100 pagine o frazione	32,00 euro ogni 100 pagine o frazione
registri fiscali	no	non dovuta	

Oggetto: IL TRATTAMENTO CONTABILE E FISCALE DEGLI OMAGGI

La diffusa consuetudine delle imprese e dei professionisti di distribuire gratuitamente beni ai propri clienti, fornitori o dipendenti pone il problema di dare una precisa definizione ed un corretto inquadramento ai fini delle imposte dirette ed indirette delle operazioni riguardanti gli omaggi.

Al fine di individuare il corretto trattamento, pertanto, è necessario identificare:

- ➔ la tipologia dei beni oggetto dell'omaggio, che possono essere beni acquisiti appositamente a tal fine o beni oggetto della attività di impresa del soggetto che cede l'omaggio;
- ➔ le caratteristiche del soggetto ricevente, a seconda che sia un dipendente, un cliente o un altro soggetto terzo rispetto all'impresa.

Omaggi a soggetti terzi di beni che non rientrano nell'attività d'impresa

I costi sostenuti per l'acquisto di beni ceduti gratuitamente a terzi la cui produzione o il cui scambio non rientra nell'attività propria dell'impresa sono:

- integralmente deducibili dal reddito di impresa nel periodo di sostenimento, se di valore unitario inferiore a 50 euro;
- qualificati come spese di rappresentanza e deducibili nel limite massimo ottenuto applicando ai ricavi della gestione caratteristica le percentuali previste a seconda del volume di ricavi dello 0,1%, 0,5% o 1,3%, se di valore unitario superiore a 50 euro.

Sotto il profilo Iva, gli omaggi di beni acquisiti appositamente al fine di essere ceduti gratuitamente di valore imponibile inferiore ad 50 euro scontano la piena detrazione dell'imposta, mentre quelli di valore imponibile superiore a 50 euro sono caratterizzati dalla totale indetraibilità dell'Iva.

Omaggi a soggetti terzi di beni che rientrano nell'attività d'impresa

In taluni casi, ad essere destinati ad omaggio ai propri clienti o fornitori sono i beni che costituiscono il "prodotto" dell'azienda erogante o i beni che l'azienda commercializza. La precisa individuazione della documentazione relativa al bene omaggiato è tutt'altro che agevole e, quasi sempre, la successiva destinazione ad omaggio del bene richiede una rettifica delle scelte (in termini di classificazione contabile) originariamente operate.



STUDIO CONSULENTI AZIENDALI ASSOCIATI SRL

*Dr. Bruno Agosti – Dr. Giulio Donagemma – Dr. Giuseppe Vicentini – Dr. Franco Barin
Dottori Commercialisti e Revisori Legali*

Dal punto di vista reddituale, tali beni acquistati o prodotti per la commercializzazione e successivamente destinati ad omaggio costituiscono spesa di rappresentanza, con la conseguenza che andrà cambiata la classificazione contabile degli stessi e andranno rispettate le regole già esposte per la deduzione dei costi (le medesime previste nel caso di omaggio di beni che non rientrano nell'attività di impresa). Dal punto di vista Iva, la cessione gratuita deve essere assoggettata ad imposta sulla base del prezzo di acquisto o, in mancanza, del prezzo di costo dei beni, determinato nel momento in cui si effettua la cessione gratuita.

Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.